

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE**  
**CENTRO BENEDETTA D'INTINO - ETS**  
**A SOSTEGNO DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE**

**Art. 1**

**Costituzione e sede**

In costante raccordo con la "FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO ETS", per iniziativa di:

- a) Cristina Mondadori – medico chirurgo psicoterapeuta;
- b) Romana Negri - neuropsichiatra infantile;
- c) Aurelia Rivarola - neuropsichiatra infantile;
- d) Claudia Artoni - psicanalista membro ordinario S.P.I.;
- e) Magda Viola psicanalista membro ordinario S.P.I.;
- f) Roberta Mondadori;

che ne sono state Associate Fondatrici è costituita l'Associazione "CENTRO BENEDETTA D'INTINO – ETS A SOSTEGNO DEI BAMBINI E DELLE LORO FAMIGLIE" che potrà utilizzare la denominazione abbreviata di "CBDI ETS" o di "CENTRO BENEDETTA D'INTINO - ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Associazioni di Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 nell'ambito del più vasto genere di associazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. L'associazione non ha finalità lucrative e non può distribuire utili e neppure avanzi di gestione, nemmeno in caso di scioglimento.

Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.


L'associazione ha sede in Milano. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all'Estero.

**Art. 2**

**Scopi e attività**

L'associazione si propone di concorrere attivamente alla realizzazione di una società equa e solidale, sensibile e proattiva rispetto ai bisogni dei bambini in condizioni di sofferenza o di disagio, anche supportandone le famiglie. Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione potrà realizzare o sostenere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lettera a**);
- interventi e prestazioni sanitarie (**lettera b**);
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lettera c**);



- ricerca scientifica di particolare interesse sociale **(lettera h)**;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 **(lettera i)**;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale **(lettera u)**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **(lettera d)**.

In concreto, l'Associazione intende svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività all'interno delle aree di interesse generale sopra citate:

- realizzare attività di intervento e prevenzione nell'ambito delle problematiche psicologiche dell'età evolutiva e nell'ambito delle difficoltà di comunicazione e autonomia in bambini carenti o privi di linguaggio orale;
- promuovere un servizio di psicoterapia specializzato per il trattamento dei disturbi psicologici dei bambini e degli adolescenti e per il supporto delle loro famiglie;
- promuovere un servizio di Comunicazione Aumentativa e Alternativa rivolto ai bambini con complessi bisogni comunicativi e gravi difficoltà comunicative, motorie e/o cognitive e alle loro famiglie;
- sostenere progetti di ricerca negli ambiti dell'attività svolta, anche attraverso la diretta partecipazione ai medesimi;
- supportare e organizzare un sistema di servizi e interventi che garantiscano un percorso di vita idoneo a favore dei minori in condizioni di disagio, bisogno o disabilità privi di adeguato sostegno dalla propria rete familiare, anche in prospettiva futura;
- promuovere e organizzare servizi di accoglienza, assistenza e cura, anche in strutture residenziali o semiresidenziali quali centri di assistenza, case-famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, favorendo il processo di integrazione sociale dei minori in condizioni di disagio, bisogno o disabilità;
- realizzare corsi di formazione professionale continua (ECM) a beneficio delle professioni del comparto medico e assistenziale in generale;
- promuovere e diffondere, sia in sede clinica, sia in sede scientifica, le buone prassi terapeutiche sviluppate attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, manifestazioni, convegni.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n.117/2017.

### **Art. 3**

#### **Attività diverse e attività di raccolta fondi**

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione potrà quindi svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. n.117/2017.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **Art. 4**

##### **Associati**

Sono Associati le persone fisiche, giuridiche e gli enti od istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di aderirvi e abbiano ottenuto corrispondente consenso dal Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti eventualmente approvati.

Tali categorie di Associati sono tenute al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, se del caso previa l'adozione di un regolamento, potrà nominare Associati Onorari coloro che facciano donazione al Centro vuoi di un rilevante contributo economico, vuoi di materiale, oggetti ovvero strumentazioni suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della medesima, nonché coloro che si distinguono o si siano distinti per meriti particolari nei settori di interesse dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intransmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'ammissione decorre dalla data della corrispondente delibera del Consiglio Direttivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.


In particolare, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, sono altresì rispettati i principi della pari opportunità tra uomo e donna e vengono tutelati i diritti inviolabili della persona.

Gli associati hanno inoltre diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale, nonché a proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

L'associazione è trasparente e gli atti, i verbali ed i registri sono liberamente consultabili dagli associati.

#### **Art. 5**

##### **Recesso ed esclusione**



Il Consiglio Direttivo, previo idoneo contraddittorio con l'interessato, decide a maggioranza l'esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti del Centro;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Contro il provvedimento di esclusione può essere proposto motivato ricorso all'assemblea entro 60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'assemblea decide al riguardo con le maggioranze di cui all'articolo 11 dello Statuto e la decisione non è ulteriormente appellabile.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione PEC o raccomandata da inviarsi all'attenzione del Presidente del Consiglio Direttivo con effetto dalla data di ricezione della stessa.

#### **Art. 6**

#### **Patrimonio e proventi**

Il patrimonio del Centro è costituito:

- a) dalle somme versate al momento della sua costituzione dalle Associate Fondatrici;
- b) dai beni e i valori successivamente destinati a formare la dotazione patrimoniale dell'associazione;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione destinati all'incremento del patrimonio;
- d) da ogni altra somma destinata a tale titolo.

I proventi del Centro sono invece costituiti:

- a) dalle quote associative e dai contributi liberi offerti tanto da associati quanto da terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- b) dai contributi e finanziamenti stanziati da Enti Pubblici o Privati;
- c) dalle entrate delle attività svolte;
- d) ogni altra entrata destinata al funzionamento dell'associazione, compresi eventuali redditi del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Gli Associati prendono atto che il nome "Centro Benedetta D'Intino" ed il logo, nonché il marchio "CBDI" sono di proprietà della "FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO", che li ha concessi in uso a titolo precario al Centro e che potrà in ogni momento recedere da tale concessione.

#### **Art. 7**

#### **Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

L'associazione potrà costituire, anche recependo un mandato proveniente da terzi, per esempio in sede testamentaria, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e

seguenti del codice civile, in particolare per la costituzione di rendite a favore di minori in condizioni di bisogno o disabilità.

## **Art. 8**

### **Organi**

Sono organi del Centro:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente, ove nominato;
- l'Organo di controllo, istituito nella forma monocratica o collegiale e l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominati.

## **Art.9**

### **Assemblea**

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, può tenersi in più luoghi, sia mediante partecipazione personale degli associati anche a distanza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati audio/video o con altre modalità telematiche idonee e permettere l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di esprimere il voto.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sul bilancio dell'esercizio o sul rendiconto e, ove previsto dalla legge, sul bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- b) sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- c) sulla nomina e sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e delle relative cariche;
- d) sulla nomina dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale;
- e) sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) sugli eventuali altri argomenti ad essa attribuiti dalla legge, dallo Statuto ovvero che il Consiglio ritiene di sottoporre all'Assemblea.



L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione, sulla trasformazione, fusione;
- b) sullo scioglimento dell'ente e devoluzione del patrimonio;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

## **Art. 10**

### **Convocazione e quorum**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa ovvero su deliberazione del Consiglio medesimo. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati con ogni mezzo idoneo, anche tramite posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

Il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di voto spettano agli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, conferita solo ad altri associati, con un massimo di tre per ogni delegato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, mentre l'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, avvengono con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione, occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza di cui all'articolo 21 del Codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

#### **Art. 11**

#### **Consiglio Direttivo**

Il Centro è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di otto componenti, eletti anche tra i non associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea e dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo alla terza annualità di ciascun mandato.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente e, se ritenuto utile, un Vicepresidente, stabilendone i poteri.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata o anche con messaggio di posta elettronica dal Presidente o, in assenza di questo, dal Vicepresidente (ove nominato) almeno sei giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Può anche essere convocato ad iniziativa di tre dei suoi membri. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore e la convocazione può avvenire a mezzo mail o altra modalità multimediale. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato. Se mancano sia il Presidente che il Vicepresidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi sia mediante partecipazione personale e in presenza dei suoi componenti, sia in forma multimediale idonea a garantire l'accertamento delle presenze e l'esercizio del voto. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente.

#### **Art. 12**

##### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Centro.

In particolare, provvede:

- a) all'ammissione dei nuovi Associati;
- b) alla determinazione della quota annua che gli Associati devono versare al Centro ed delle modalità di versamento;
- c) all'approvazione delle iniziative che il Centro intende svolgere;
- d) a predisporre annualmente - entro il mese di dicembre - il programma preventivo delle attività del Centro per l'anno successivo;
- e) a predisporre il bilancio dell'esercizio o il rendiconto e, ove previsto dalla legge, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) alla sospensione ed all'esclusione degli associati;
- g) a deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, se del caso previa l'adozione di un apposito regolamento, la costituzione e la nomina di un Comitato scientifico nei termini previsti al successivo art. 16 in modo funzionale alle attività assistenziali, cliniche e scientifiche del Centro.

#### **Art. 13**

##### **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Centro di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e difensori in genere. Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo, gestionale e promozionale del Centro.

Il Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ivi compreso l'esercizio della rappresentanza legale in caso di sua assenza o impedimento.


In casi particolari il Presidente può delegare parte dei propri poteri, compresa la firma, al Vicepresidente o ad uno o più Consiglieri.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative del Centro.

Egli cura i rapporti, convoca e presiede il Comitato Scientifico.

#### **Art. 14**

##### **Comitato Scientifico**



Ove tale Organismo sia effettivamente istituito ai sensi dell'art. 13, esso si occupa di curare l'elaborazione degli indirizzi generali di ordine scientifico.

Di esso fanno parte un numero variabile di esperti secondo le competenze, designati dal Consiglio Direttivo, anche tra i suoi componenti, ciascuno con incarico di durata di 12 mesi - eventualmente rinnovabili.

#### **Art. 15**

##### **Organo di Controllo e Revisione legale**

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea e può essere anche monocratico. Se collegiale, deve essere formato da tre membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c..

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci può eleggere nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del CTS e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ove richiesto da particolari normative di settore, l'Assemblea nomina l'Organo di Revisione Legale dei Conti, monocratico o collegiale, ovvero conferisce tale funzione all'Organo di Controllo. In tal caso l'Organo di controllo, sia monocratico che collegiale, dovrà essere composto esclusivamente da componenti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'Organo di Revisione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

#### **Art. 16**

##### **Bilancio, scritture e esercizio finanziario**

L'Associazione tiene il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice civile applicabili.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo, redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti, deve essere approvato e depositato come previsto ai sensi di legge.

#### **Art. 17**

##### **Bilancio sociale**

L'Associazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, predispone il bilancio sociale secondo linee guida tempo per tempo vigenti.



Il bilancio sociale è depositato secondo quanto previsto dalla legge ed è pubblicato nel sito internet dell'Associazione o mediante altri mezzi di comunicazione.

#### **Art. 18**

##### **Trasparenza**

L'Associazione pubblica annualmente nel proprio sito internet le informazioni e i documenti previsti ai sensi di legge.

#### **Art. 19**

##### **Remunerazione degli incarichi**

Gli incarichi di Presidente, Vicepresidente e di componenti del Consiglio Direttivo possono essere a titolo gratuito o retribuiti nella misura prevista dall'atto di nomina e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

L'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale vengono remunerati per l'incarico nella misura prevista dall'atto di nomina e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Tutte le cariche sociali attribuiscono il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, ove debitamente documentate.

#### **Art. 20**

##### **Volontariato**

Nell'Associazione possono operare volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività dell'Ente, dei quali la Associazione tiene un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nella Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 21**

##### **Lavoro nell'Associazione**

I lavoratori dipendenti dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio direttivo nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. n. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

#### **Art. 22**

##### **Avanzi di gestione e assenza dello scopo di lucro**

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

#### **Art. 23**

##### **Libri dell'associazione**

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il libro verbali dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

#### **Art. 24**

#### **Scioglimento e liquidazione**

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice civile, l'Associazione si scioglierà.

L'assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore.

#### **Art. 25**

#### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Roberto V. ...'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNALE DI MILANO' at the top and 'REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text.